

Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (RID e MAGRIF)

(Delibera di Plenum in data 26 ottobre 2016, così come modificato alla data del 22 marzo 2017)

Relazione introduttiva

La circolare si propone di aggiornare e completare, sostituendola integralmente, la disciplina del 2011 relativa ai magistrati referenti distrettuali per l'informatica (RID) ed ai magistrati di riferimento per l'informatica (MAGRIF) che sono ormai una realtà consolidata di quel governo autonomo diffuso che caratterizza l'attuale e più avanzato sistema di intervento, propulsione e gestione dei processi di informatizzazione e di innovazione degli uffici giudiziari.

Sul punto vanno richiamate le considerazioni generali contenute nella relazione illustrativa della circolare n. P 25382 dell'11 novembre 2011 che non si riportano per brevità.

Va solo rilevato come i processi di innovazione negli ultimi cinque anni hanno subito la più incisiva accelerazione di sempre, con la piena attuazione del processo civile telematico ed il forte incremento dei processi di informatizzazione degli uffici giudiziari. Il Consiglio se n'è occupato sistematicamente nelle fondamentali delibere del 13 maggio 2015 in materia di processo civile telematico e del 14 ottobre 2015 in materia di processo penale telematico.

Si è altresì rinsaldato il circuito virtuoso che lega il C.S.M., e la settima Commissione in particolare, la Struttura Tecnica per l'Organizzazione, i RID ed i MAGRIF, anche attraverso i periodici incontri di formazione e aggiornamento, per la determinazione di una politica dell'innovazione del governo autonomo della Magistratura capace di confrontarsi, con spirito di leale collaborazione, con il Ministero della Giustizia e le sue articolazioni, anche nell'ambito del Comitato paritetico CSM-Giustizia.

Le modifiche apportate alla disciplina previgente sono dunque il frutto dell'ascolto e della elaborazione della settima Commissione nell'ambito degli incontri annuali con i RID ed i MAGRIF, nonché dell'esperienza concreta sviluppatasi negli ultimi due anni di consiliatura.

Sulla scorta di tale esperienza è apparsa opportuna la costituzione di un unico Ufficio Distrettuale per l'Innovazione (denominato UDI), costituito dai RID giudicanti e requirenti, confermando a livello di circolare quanto introdotto con la delibera del 23/9/2015, e cioè la previsione per ciascun Distretto, a prescindere dalle dimensioni, di un RID giudicante penale ed uno civile e di un RID requirente.

All'UDI è stata assicurata la disponibilità dei Presidenti della Corte d'Appello alla costituzione di un ufficio con le relative dotazioni materiali ed umane, che viene definita come Struttura permanente di riferimento.

Sono state puntualizzate le regole per la nomina dei MAGRIF, a mezzo interpello con specifica indicazione dei settori di destinazione, nonché nelle ipotesi di mancanza o limitatezza del numero degli aspiranti.

Si è poi specificata l'entità dell'esonero dei RID in ragione delle dimensioni del Distretto e lo si è qualificato, unitamente all'esonero dei MAGRIF, come obbligatorio. Invero l'aumento in concreto delle energie e dell'impegno richiesto a tali magistrati, unitamente all'aumento della consapevolezza della centralità del loro ruolo, per il miglioramento dell'efficienza e della qualità della giurisdizione, hanno suggerito l'opportunità di prevedere l'esonero come obbligatorio, in modo da imporre ai dirigenti degli uffici le relative variazioni tabellari e dei progetti organizzativi.

Rilevante l'abrogazione della norma che prevedeva la formulazione del piano triennale programmatico, dovuta alla constatazione in concreto della inadeguatezza dello strumento, dovuta alla rapidità con cui stanno evolvendo i sistemi nel settore dell'innovazione, e per la difficoltà di conciliare tali progetti con le determinazioni organizzative contingenti dei dirigenti degli uffici giudiziari. Meglio la rivalutazione della relazione annuale, in modo da far entrare le valutazioni sullo stato dell'informatizzazione nel processo organizzativo del singolo ufficio, anche attraverso la possibilità di indirizzare una nota tecnica al dirigente. E' stato poi richiesto un sempre maggiore impegno per la formazione in questo settore, attraverso un sistema verticale che vede impegnata

dapprima la settima Commissione e la Sto, anche per i rapporti con la Scuola Superiore della Magistratura, e poi, a livello distrettuale, i RID ed i MAGRIF, a cui si chiede di farsi promotori di progetti di formazione a livello locale anche sugli applicativi ministeriali in uso.

Da evidenziare l'autonomo richiamo alla collaborazione richiesta per il monitoraggio e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, settore nel quale il Consiglio sta particolarmente investendo con un progetto che ha trovato nell'edizione del primo manuale ricognitivo delle buone prassi e dei modelli di organizzazione uno straordinario contributo all'organizzazione giudiziaria nel suo complesso (cfr. delibera del 7 luglio 2016).

In questo contesto appare opportuno, restando invariati gli acronimi, ritenere compiuto anche dal punto di vista nominale il percorso tratteggiato nella relazione illustrativa della circolare del 2011 che faceva evolvere i RID da referente per l'informatica a referente per l'innovazione, e parallelamente per i MAGRIF.

Da segnalare infine l'introduzione di una espressa previsione delle figure di Referente per l'informatica e l'innovazione e di magistrati di riferimento negli uffici della Corte di Cassazione e della Procura generale presso la Corte di Cassazione che, sebbene non formalmente contemplate nella circolare del 2011, per prassi hanno operato anche in questi uffici, con medesime modalità di nomina.

In questo ambito si è ritenuto per completezza ed omogeneità di previsione, di estendere tali figure anche alla Procura nazionale Antimafia.

Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (RID e MAGRIF)

Art. 1 – Ruolo, nomina e conferma dei referenti informatici distrettuali

1. I referenti distrettuali per l'innovazione e l'informatica (RID), quali esperti in tali materie nei distretti, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui costituiscono gli organi di prossimità sul territorio per l'innovazione tecnologica, cooperano con i Presidenti di Corte di Appello, con i Procuratori Generali e con i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto.

I RID partecipano alla Commissione flussi dei Consigli giudiziari, fornendo il loro parere sulla congruità dei dati e su ogni altro profilo di interesse della Commissione.

Hanno accesso diretto agli archivi digitali degli uffici del distretto per quanto di competenza presso il nuovo sistema informatico del CSM.

In ciascun distretto vengono nominati un referente informatico distrettuale per il settore civile, uno per il settore penale giudicante e uno per il settore requirente. Essi costituiscono l'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione (U.D.I.).

2. I RID sono nominati con delibera plenaria, su proposta della Settima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura, previo interpello tra i magistrati esperti nel settore.

La segreteria della Settima Commissione del Consiglio tiene aggiornato l'elenco dei RID.

3. Non possono ricoprire l'incarico di RID i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive, i magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratura.

I magistrati referenti per la formazione, i magistrati di riferimento per l'informatica ed i magistrati delle Commissioni Flussi, ricevuta la nomina a RID, devono optare per una delle funzioni, rinunciando all'altra, nel termine di 15 gg. con dichiarazione scritta rivolta alla Settima Commissione, e rispettivamente, alla Scuola Superiore della Magistratura, al dirigente dell'ufficio ed al Consiglio Giudiziario.

4. I titoli per la valutazione delle domande sono fissati nei bandi di concorso. Nella valutazione dei titoli si darà rilievo con preferenza a spiccate attitudini dell'aspirante in materia di informatica giudiziaria e nell'innovazione, tratte:

- dalla concreta e positiva esperienza in tema di informatica giudiziaria ed innovazione, anche con riferimento alla promozione delle best practices;
- da positive esperienze di coordinamento ed organizzazione, e in via sussidiaria
- dalla partecipazione a corsi di studio e dalle pubblicazioni in materia di informatica giudiziaria, innovazione ed organizzazione.

5. I RID ricoprono l'incarico per tre anni, rinnovabile per altri due, previa dichiarazione di disponibilità da presentare almeno due mesi prima della scadenza.

6. Al termine del periodo triennale i RID devono predisporre un resoconto dell'attività svolta,

dando altresì atto delle innovazioni portate a termine e di quelle ancora in corso, nonché delle attività poste in essere dai magistrati di riferimento. Ai fini del rinnovo dell'incarico il resoconto deve essere inviato alla Settima Commissione congiuntamente alla dichiarazione di disponibilità, con un parere sintetico del Consiglio Giudiziario.

Il Consiglio Superiore, ai fini del rinnovo dell'incarico, verifica l'impegno del RID, le attività di coordinamento e di riunione dei MAGRIF, i progressi nell'informatizzazione nel distretto, la redazione delle relazioni, la partecipazione ai corsi e agli incontri istituzionali.

La delibera di mancata conferma è inserita nel fascicolo personale del magistrato.

7. Alla cessazione dell'incarico i RID devono presentare un resoconto riepilogativo di tutta l'attività svolta, anche al fine di consentire ai referenti di nuova nomina la conoscenza delle innovazioni attuate e dei progetti in corso. Copia del resoconto è inserito nel fascicolo personale del magistrato, con un parere sintetico del Consiglio Giudiziario.

Art. 2 – Ruolo, nomina e conferma dei magistrati di riferimento per l'informatica

1. I magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (MAGRIF), quale unità tecnica presso gli uffici giudiziari per l'innovazione tecnologica, collaborano con i RID e con i dirigenti degli uffici giudiziari, rilevano le richieste e le necessità dell'ufficio e le criticità esistenti, suggerendo le soluzioni idonee.

2. I magistrati di riferimento sono nominati dai dirigenti degli uffici.

3. In ciascun ufficio giudicante devono essere nominati due magistrati di riferimento, uno per il settore penale e uno per il settore civile; in ciascun ufficio requirente deve essere nominato un magistrato di riferimento. Negli uffici giudicanti con organico superiore a quaranta magistrati possono essere nominati più magistrati di riferimento per ciascun settore, sino a un numero massimo complessivo di sei. Negli uffici requirenti con organico superiore a trenta magistrati possono essere nominati più magistrati di riferimento sino a un numero massimo complessivo di tre. Il dirigente illustra, con provvedimento motivato, la scelta del numero dei magistrati in relazione alle esigenze dei vari settori o sulla base di progetti specifici.

4. Il dirigente dell'ufficio procede all'interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio, in caso di nomina di più magistrati di riferimento per settore specificando l'ambito operativo ed eventuali progetti specifici, e sottopone le domande al RID il quale, tenuto conto dei titoli e dei profili degli aspiranti e sulla base delle competenze informatiche e organizzative dei candidati, seleziona una rosa di almeno tre magistrati per ogni posto da coprire. Laddove, per carenza di candidature, non sia possibile formare la rosa di almeno tre candidati, il RID esprimerà un parere sui singoli aspiranti. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente dell'ufficio sottoporrà al RID una rosa di tre magistrati selezionata d'ufficio, chiedendo il relativo parere e concerto; negli uffici giudicanti con organico inferiore a trenta magistrati e negli uffici requirenti con organico inferiore a venti magistrati, il dirigente, in mancanza di aspiranti, indicherà un magistrato d'ufficio, chiedendone il concerto al RID, fatto salvo quanto previsto al seguente punto 7.

5. I Presidenti di Corte di Appello e i Procuratori Generali nonché i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica, provvedono, rispettivamente, alla conseguente modifica tabellare o

alla modifica del Progetto Organizzativo e all'inserimento del nominativo del MAGRIF nel sistema informatico del CSM in modo che il dato pervenga al RID e alla Settima Commissione del Consiglio, per l'aggiornamento costante dei relativi elenchi.

6. I magistrati di riferimento durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta per 18 mesi, previa dichiarazione di disponibilità dell'interessato, cui deve essere allegata autorelazione sull'attività svolta e parere del RID.

7. Tre mesi prima della scadenza del mandato i dirigenti degli uffici provvedono senza ritardo ad un nuovo interpello, all'esito del quale, qualora non vi siano nuovi aspiranti, potrà essere confermato per ulteriori 18 mesi e solo per una volta il magistrato di riferimento in carica.

8. Non possono essere nominati MAGRIF magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive salvo, solo per questi ultimi, nei casi in cui non sia possibile nominare altro magistrato anche d'ufficio. Non possono, altresì, essere nominati i magistrati che ricoprono l'incarico di RID, i magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, delle Commissioni Flussi, della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché i magistrati referenti per la formazione.

Art. 3 - L'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione (U.D.I.)

1. E' istituito presso ogni Corte d'Appello l'ufficio Distrettuale per l'Innovazione del quale fanno parte i RID giudicanti e il RID requirenti del distretto.

L'U.D.I. costituisce struttura permanente di riferimento del Consiglio per l'innovazione e l'informatizzazione.

Gli atti e i documenti dell'U.D.I. riportano l'intestazione "Ufficio per l'Innovazione del Distretto di (.....) - Struttura permanente di riferimento del CSM per l'innovazione e l'informatizzazione" e possono, nei diversi casi, essere firmati congiuntamente o singolarmente dai RID.

I Presidenti della Corte d'Appello mettono a disposizione dell'U.D.I. la struttura necessaria per lo svolgimento del compito e li dotano di tutte le risorse (logistiche, tecniche e umane) idonee ad assicurare l'attività di segreteria, protocollo e archivio degli atti in entrata e in uscita.

Il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale agevolano i rapporti del RID con la dirigenza amministrativa e i funzionari statistici, fissando apposite riunioni o incontri al fine di fornire al RID l'ausilio necessario per lo svolgimento del proprio incarico e la circolazione di tutte le informazioni..

Il Consiglio Superiore della Magistratura può dotare l'U.D.I. di risorse aggiuntive, anche finanziarie, rispetto a quelle messe a disposizione dal Presidente della Corte d'Appello.

2. Il Presidente della Corte d'Appello indice almeno una volta l'anno un incontro con i Dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, i RID e i MAGRIF del distretto per verificare la situazione degli uffici in materia di informatica giudiziaria e di innovazione tecnologica, delle risorse disponibili, le criticità da affrontare, le situazioni di eccellenza e le buone prassi oggetto di possibile diffusione, anche nell'ambito della cooperazione fra uffici.

Con cadenza trimestrale sono organizzati autonomi incontri, convocati rispettivamente dal Presidente della Corte e dal Procuratore generale, su richiesta dell'U.D.I., cui partecipano rispettivamente Dirigenti degli uffici, MAGRIF e RID, giudicanti o requirenti.

Il verbale delle riunioni, conservati presso l'U.D.I., sono trasmessi alla settima Commissione.

3. Gli uffici innovazione, eventualmente costituiti presso gli uffici giudiziari, prevedono la partecipazione obbligatoria dei MAGRIF che ne assicurano il coordinamento con l'U.D.I. e con la relativa programmazione delle attività di innovazione distrettuale.

Art. 4 - Compiti

1. I RID e i MAGRIF svolgono i compiti di seguito indicati, in ausilio anche alle funzioni organizzative proprie dei dirigenti degli uffici e, su richiesta, al Consiglio Giudiziario.

2. I RID individuano gli obiettivi e curano l'adozione di iniziative indirizzate ad assicurare condizioni di omogeneità del livello di informatizzazione ed innovazione del distretto.

Curano i rapporti con i CISIA e le articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia competenti per il Distretto.

Trasmettono alla STO i documenti, anche tecnici, utili alla implementazione dell'area informatica del portale di comunicazione.

3. Ciascun RID indice con i MAGRIF del distretto apposite riunioni periodiche, anche in via telematica. In tali riunioni i MAGRIF rendono edotti i RID della specifica situazione dei singoli uffici giudiziari.

Alle riunioni tra RID e MAGRIF possono essere invitate a partecipare le unità del personale amministrativo individuate come responsabili della innovazione nell'ambito degli uffici. I verbali delle riunioni vengono trasmessi, per quanto di interesse, ai dirigenti degli uffici.

4. I MAGRIF devono elaborare, coadiuvati dai RID e di concerto con i dirigenti degli uffici, almeno annualmente, anche in vista della redazione del piano di gestione ex art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, nonché per la predisposizione del Documento Organizzativo Generale e del Progetto Organizzativo dell'Ufficio di Procura, un documento contenente le seguenti indicazioni:

- a) attuazione dei progetti informatici ministeriali;
- b) iniziative assunte per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati;
- c) risorse fornite per lo svolgimento del loro ruolo;
- d) analisi delle ricadute che l'automazione ha avuto ed avrà sui modelli organizzativi dell'ufficio e sui rapporti con gli altri uffici giudiziari collegati e con il foro;
- e) progetti di diffusione di buone prassi fra quelle censite dal Consiglio e quelle di nuova realizzazione;
- f) qualsiasi altro dato ritenuto utile.

Di tale documento tengono conto, nel dettaglio, i dirigenti degli uffici giudiziari nella predisposizione del Documento Organizzativo Generale e nei piani di gestione ex art. 37 l. n. 111/2011, nonché nel Progetto Organizzativo degli uffici requirenti.

5. I MAGRIF rilevano l'utilizzazione di programmi informatici non ministeriali nei rispettivi uffici, ne danno comunicazione ai RID che relazionano alla settima Commissione, evidenziando fra l'altro se si tratti di sistemi alternativi a quelli ministeriali ovvero ad essi complementari o sussidiari; ne descrivono la natura e l'utilità.

6. Il piano di gestione ex art. 37 l. n. 111/2011 ed il Documento Organizzativo Generale di ciascun ufficio del distretto viene trasmesso ai RID, che possono trasmettere in merito ai profili di proprio interesse una nota tecnica al dirigente dell'ufficio.

7. Il dirigente dell'ufficio giudiziario deve acquisire il parere del MAGRIF su tutte le questioni inerenti la materia dell'informatica giudiziaria. Può, altresì, in via preferenziale delegare ai MAGRIF la gestione della distribuzione degli hardware, con espressa indicazione della competenza ad interloquire con il locale CISIA.

8. I RID curano, all'interno della Commissione flussi, la qualità e la completezza dei dati, anche in occasione della verifica annuale da parte di Consigli Giudiziari del raggiungimento degli obiettivi del programma di gestione.

9. I RID, coadiuvati dai MAGRIF, d'intesa con i dirigenti degli uffici giudiziari, i funzionari statistici ed i locali Cisia, promuovono l'adozione di criteri omogenei per l'imputazione dei dati nei registri e promuovono una verifica periodica della corretta tenuta dei registri informatici e delle banche dati. Sui risultati della verifica i RID relazionano tempestivamente ai dirigenti degli uffici qualora vengano rilevate criticità che incidano sulla qualità dei dati informatici e statistici, indicando rimedi e soluzioni da adottare.

Per adempiere ai compiti suindicati i RID richiedono ai dirigenti degli uffici del distretto l'accesso al sistema informatico.

10. La Settima Commissione valuta il mancato adempimento dei compiti sopra indicati ai fini della revoca anticipata e del rinnovo nell'incarico di RID.

Art. 5 – Attività di informazione e compiti formativi

1. La Settima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura organizza almeno un incontro annuale di studi per i RID, finalizzato alla formazione degli stessi e alla informazione sulle tematiche caratterizzanti la materia mediante lo scambio di esperienze sul territorio. All'incontro annuale possono essere invitati a partecipare anche i MAGRIF, qualora esigenze di formazione ed informazione e di coordinamento lo richiedano.

2. Ai fini della preparazione dell'incontro i RID, in collaborazione con i MAGRIF, trasmettono al Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 20 dicembre di ogni anno, una relazione nella quale riferiscono dello stato di attuazione dell'informatica giudiziaria nel distretto di appartenenza, esponendo le eventuali criticità incontrate o i vincoli da rimuovere, nonché le esigenze formative in materia informatica, utilizzando il *format* che sarà pubblicato sul portale di comunicazione.

3. La Struttura Tecnica per l'Organizzazione predispone ogni anno, entro la data prevista per il corso RID e per la sua discussione in quella sede, un documento di sintesi delle relazioni trasmesse dai RID, con eventuali osservazioni e proposte sia con riferimento a situazioni specifiche che in via generale, al fine di monitorare ed individuare la necessità di interventi del Consiglio Superiore della Magistratura, di interlocuzione con il Ministero della Giustizia nell'ambito del relativo Comitato paritetico o con la Scuola Superiore della Magistratura, o di sollecitazione ai dirigenti degli uffici.

4. All'esito del corso la Settima Commissione Referente, sulla base di una proposta della S.T.O.,

propone una delibera al plenum avente ad oggetto una sintesi sullo stato dell'informatica giudiziaria nei vari distretti, rappresentando le eventuali richieste da formulare al Ministero della Giustizia nell'ambito del relativo Comitato paritetico, e le esigenze formative dei magistrati da prospettare alla Scuola Superiore della Magistratura in sede di formazione centrale o decentrata per le materie dell'informatica giudiziaria, della statistica e delle buone prassi organizzative.

La delibera è trasmessa alla Scuola Superiore perché, nell'ambito delle proprie competenze, possa organizzare anche con le strutture di formazione decentrata, di concerto con i RID e con i MAGRIF, incontri di studio aventi ad oggetto temi specifici di informatica giudiziaria, statistica, organizzazione e buone prassi.

5. I RID, in collaborazione con i MAGRIF, predispongono un progetto informativo distrettuale finalizzato a diffondere le conoscenze in materia di utilizzo degli applicativi ministeriali in uso negli uffici giudiziari. L'U.D.I., sulla base del progetto informativo, richiede alla settima Commissione, le risorse necessarie per la sua realizzazione.

6. I MAGRIF, sentiti i RID, predispongono documenti di informazione per i magistrati dell'ufficio e per il personale amministrativo sullo stato della innovazione tecnologica.

7. Periodicamente la settima Commissione, eventualmente delegando la S.T.O., organizza incontri dei Presidenti di Corte di Appello e dei Procuratori Generali sullo stato della innovazione tecnologica nel territorio, con la collaborazione dei RID.

8. La Settima Commissione del Consiglio favorisce l'organizzazione di riunioni periodiche tra RID, DGSIA ed altre articolazioni del Ministero della Giustizia per lo scambio di informazione sullo stato della innovazione tecnologica e sui progetti in corso di sviluppo.

Art. 6 - Esonero

1. Il RID usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che consiste in una percentuale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del carico di lavoro e che tiene conto del numero dei magistrati professionali in pianta organica del distretto, così modulato: a) esonero del 20% nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica; b) esonero del 30% nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati professionali; c) esonero del 40% nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali; d) esonero del 50% nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica.

L'esonero è obbligatorio.

2. Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 10 ed il 30% del carico di lavoro. L'esonero è obbligatorio. Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 30 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento.”¹

¹ Il comma 2 dell'art. 6 è stato sostituito con delibera di Plenum in data 22 marzo 2017. il precedente comma prevedeva: *“Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 20 ed il 30% del carico di lavoro. L'esonero è obbligatorio.”*

3. I provvedimenti di esonero devono indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario con riferimento a tutte le attività del magistrato (es. udienze, turni, assegnazioni di affari).

4. Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato negli uffici giudicanti e, analogamente, seguendo le procedure di variazione organizzativa negli uffici requirenti.

Il provvedimento di esonero è immediatamente esecutivo.

5. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero anche verificandone l'effettività nel tempo, monitorando le statistiche delle attività dell'ufficio.

Art. 7 – Buone prassi di organizzazione

1. I RID promuovono nelle materie di competenza la raccolta, il monitoraggio e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, in particolare di quelle indicate nel manuale ricognitivo adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

2. I RID ed i MAGRIF comunicano alla STO le buone prassi di organizzazione in materia di innovazione e di informatica di cui sono promotori e di cui hanno conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8 – Collaborazione, informazione e comunicazione

1. Il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, assicurano massima collaborazione ai RID ed ai MAGRIF nelle materie e per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. E' operante una mailing-list nazionale, alla quale sono iscritti i componenti della Settima Commissione, i Consiglieri che ne facciano richiesta, i componenti della Struttura Tecnica per l'Organizzazione ed i RID, al fine di incrementare lo scambio di informazioni ed assicurare una proficua comunicazione. La Settima Commissione valuta le modalità per assicurare analoga informazione ai MAGRIF.

3. Sul portale di comunicazione è istituita un'area di consultazione in materia di informatica giudiziaria riservata ai RID e ai MAGRIF, divisa in un settore di informazione e in un settore di documentazione.

L'area di consultazione, curata ed aggiornata, come da separata delibera, offre i seguenti servizi:

a) redattore atti per la predisposizione di documenti informatici da parte dei RID e MAGRIF, integrato con un sistema di protocollazione, archiviazione documentale e spedizione elettronica dei documenti via mail (anche verso indirizzi di posta elettronica certificata); i documenti saranno redatti con l'intestazione di cui all'art. 3 e l'indirizzo di spedizione sarà un indirizzo ufficiale dell'ufficio RID del distretto;

b) sistema di archiviazione documentale personale per ciascun RID e MAGRIF;

- c) archivio dei documenti RID e MAGRIF organizzato per aree;
- d) format per la relazione annuale;
- e) elenco dei RID e dei MAGRIF aggiornato costantemente;
- f) archivio delle mail circolate sulla lista dei “referenti informatici”.

Art. 9 – Corte di Cassazione – Procura generale presso la Corte di Cassazione – Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo

1. Il Consiglio, previo interpello, acquisito il parere del Dirigente e del consiglio direttivo, nomina due referenti per l’informatica e per l’innovazione – uno nel settore civile ed uno nel settore penale - per la Suprema Corte di Cassazione, ed uno per la Procura Generale presso la Cassazione. I referenti partecipano alla commissione flussi presso il Consiglio Direttivo.

Nomina altresì, con le stesse modalità, un referente per l’informatica e l’innovazione per la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo.

2. I Dirigenti degli uffici sopra indicati individuano previo interpello ed in numero variabile in relazione ai diversi settori ed alla peculiarità dei tre uffici, magistrati di riferimento per l’innovazione e l’informatica che collaborano con i magistrati referenti indicati al comma 1.

3. E’ istituito l’Ufficio per l’Innovazione della Suprema Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (U.I.C.), del quale fanno parte i relativi referenti per l’informatica e l’innovazione. L’Ufficio coordina le proprie attività, sentiti i dirigenti, con l’Ufficio CED presso la Corte di Cassazione.

4. Ai referenti per l’informatica ed ai magistrati di riferimento della Corte di Cassazione, della Procura Generale e della Procura Nazionale si applicano le norme della presente circolare in quanto compatibili.

Art. 10 – Entrata in vigore – norma transitoria

La presente circolare entra in vigore al momento della sua approvazione e sostituisce integralmente la circolare n. P. 25382 dell’11 novembre 2011 e succ. mod.

Gli incarichi di RID e MAGRIF già rinnovati al 31 luglio 2016 hanno scadenza secondo la durata prevista dalla precedente circolare n. P. 25382 dell’ 11 novembre 2011 e succ. mod.